



aiceo

ASSOCIAZIONE ITALIANA CEO



Statuto



Art. 1 - È costituita l'Associazione culturale denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA CEO**" in forma abbreviata "**A.I.C.E.O.**".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione, tramite il proprio Consiglio Direttivo, potrà trasferire l'indirizzo nell'ambito del suddetto Comune e costituire sedi secondarie, purché nel territorio nazionale.

Art. 3 - L'associazione culturale - che non ha fini di lucro – persegue la finalità di evidenziare e promuovere lo scambio di esperienze tra i soci al fine di instaurare relazioni generative di idee, soluzioni, innovazione e visioni sul futuro, per condividere esperienze di successo e individuare soluzioni concrete alle problematiche dei soci.

Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:

l'organizzazione e realizzazione di "workshop" e convegni;
l'attuazione di studi e ricerche;

la pubblicazione di lettere e di libri contenenti gli atti di "workshop" e convegni e i risultati delle ricerche effettuate;

la promozione e la partecipazione alla organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni ricreative ed eventi al fine di favorire la socializzazione tra soci;

l'organizzazione di eventi e manifestazioni ritenuti dal Consiglio Direttivo utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse. È esclusa qualsiasi attività politica e/o professionale e/o sindacale.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Fanno parte dell'Associazione i soci distinti nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci benemeriti.

Possono essere soci: amministratori delegati di enti privati o pubblici in carica o che hanno ricoperto tale ruolo in passato. General Manager o figure equivalenti di società multinazionali che non prevedono il ruolo di CEO;

Sono soci fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, interessati agli intendimenti e agli scopi che l'Associazione si è prefissa, facciano richiesta di adesione orale o scritta all'Associazione, accettino

Statuto



integralmente il presente statuto e vengano come tali accettati dal Consiglio Direttivo attraverso una votazione scritta o orale.

Sono soci benemeriti tutti coloro che, per deliberazione dei soci fondatori e approvazione del Presidente, assumeranno tale qualifica.

I soci dovranno versare una quota associativa annuale nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile.

Art. 6 - Perdono la qualità di socio:

- a) i soci che risultino morosi nel pagamento della quota associativa, la quale dovrà essere versata entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'anno sociale;
- b) i soci che presentino le dimissioni, che vanno comunicate almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- c) i soci che vengano radiati dall'Associazione per indegnità, qualora compiano atti o si comportino in contrasto con il presente statuto o che arrechino un danno all'immagine dell'Associazione.

La radiazione può essere richiesta da qualunque socio con richiesta motivata diretta al Presidente.

Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto a maggioranza assoluta ed è comunicata tempestivamente al socio radiato.

Art. 7 - Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e da qualsiasi provento, altra donazione o elargizione da parte di soci o di terzi.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo vanno presentati ai soci per la discussione ed approvazione entro due mesi dalla chiusura di ogni anno sociale e devono essere approvati da questa in seduta ordinaria entro il mese successivo alla presentazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime attività istituzionali.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario
- f) Il Tesoriere.

Statuto



Art.9 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto deliberativo.

Le decisioni dell'Assemblea, prese a norma del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo deve essere convocata nel termine di cui all'articolo 7.

Tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o venga fatta richiesta scritta da un numero di soci non inferiori ad un terzo, potranno essere indette Assemblee straordinarie per la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, non oltre un mese dalla richiesta convocazione.

Le Assemblee verranno convocate mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente e inviato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, comprese quelle per le modifiche al presente statuto, sono valide in prima convocazione qualora sia presente in proprio o per delega la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, decorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Sono ammesse deleghe ad altri soci aventi diritto al voto, con atto scritto.

Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i soci.

Art. 10 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in un apposito registro consultabile da tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a venti membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e che durano in carica per tre anni sociali, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno sociale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per amministrare l'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni che l'esistenza e l'attività dell'Associazione stessa richiedono.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri specifici a singoli consiglieri o a soci, i quali avranno, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza dell'Associazione. Esso si riunirà tutte le volte che ne verrà richiesto dal Presidente o da due consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza, anche per audio o video conferenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Statuto



Art. 12 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo che di norma presiede; in sua assenza vi provvederà il Vicepresidente o il consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo verrà convocato mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente e inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve mantenere il codice etico aggiornato e renderlo noto a tutti gli associati

È compito del Presidente redigere la relazione dell'attività svolta e da svolgere che verrà presentata, unitamente ai bilanci, alla discussione o approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 13 - Il Segretario opera in accordo con il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione tenuta dei relativi verbali e della compilazione dei libri sociali.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali e della compilazione dei libri sociali.

Art. 14 - Il Tesoriere sovrintende, su delega e in accordo con il Consiglio Direttivo, alla gestione della tesoreria dell'Associazione e provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 15 - L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge nonché per volontà dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio

Art. 16 - Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme del Codice Civile compatibili con il presente statuto.



c/o Foro Bonaparte 22, 20121 Milano



associazione@aiceo.it

Web

www.aiceo.it

Twitter

[@ai_ceo](https://twitter.com/ai_ceo) / [#GSItalia](https://twitter.com/GSItalia)